



**COMUNICATO A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013.**

Il Co.Re.Com. Calabria informa tutte le **AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 28 del 22 febbraio 2000 recante le “ **Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica**”, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

L' **impersonalità** della comunicazione significa che la comunicazione non deve essere riconducibile ad un singolo soggetto ma deve essere l'espressione dell'Amministrazione che si rappresenta.

L' **indispensabilità** della comunicazione significa che la stessa deve essere associata all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative.

Durante il periodo elettorale, quindi, possono essere consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente correlate all'esposizione delle attività amministrative, cioè riconducibili alla gestione amministrativa non riferibili ad un singolo soggetto ma all'attività istituzionale dell'amministrazione.

Si riporta, inoltre, la definizione di “ Comunicazione Istituzionale” contenuta all'art. 1, comma 1, punto 4) della legge 7 giugno 200, n. 150, recante “ disciplina delle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.

Sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

Il Co.Re.Com., nell'ambito della normale attività di monitoraggio o, su segnalazione di terzi, svolgerà l'istruttoria sommaria e segnalerà all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le eventuali violazioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge 28/00, per l'avvio delle contestazioni.

Distinti saluti.

Reggio Calabria, 14 gennaio 2013

firmato
Il Responsabile del procedimento
Dott. Orazio G. Crisalli

firmato
IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM.
Avv. Rosario Carnevale